Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 09 dicembre 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 781, del 13 novembre 2003

POLITICA DEL TERRITORIO - Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dei "Monti Lattari".

IL PRESIDENTE

omissis
DECRETA

-Art. 1 -

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale dei "MONTI LATTARI".

2. L'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari" ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale dei "Monti Lattari" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio - Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette".

-Art. 2 -

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari":

a. il Presidente;

b. il Consiglio Direttivo;

c. la Giunta Esecutiva;

d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Parco si avvale di personale regionale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

-Art. 3 -

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;

c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;

e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;

f. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

-Art. 4 -

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993, n.33 e successive modifiche;

2. Trasmettere all'A.G.C. "Gabinetto Presidenza Giunta Regionale", al Settore "Tutela dell'Ambiente" ed al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

13 novembre 2003

Bassolino